

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1031

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PERLINGIERI, BUCCIERO, BERTONI,
MAGLIOZZI, DI BELLA, DIANA, PALUMBO, PINTO, PREIONI,
D'IPPOLITO VITALE, BRICCARELLO, ELLERO, FABRIS, LA
LOGGIA, SCOPELLITI, ROSSO, SILIQUINI, LUBRANO DI RICCO
e CECCATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1994

—————

Istituzione dell'arbitro unico nelle controversie private

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge s'intende perseguire numerosi obiettivi. Il primo e più importante di essi è certamente quello di colmare la gravissima lacuna che si va creando nel nostro ordinamento processuale a seguito dello stillicidio di proroghe all'entrata in vigore della disciplina sul giudice di pace. Le innumerevoli ragioni che stanno determinando questo progressivo slittamento - la cui complessità fa ritenere necessario sottoporre a revisione le precedenti determinazioni legislative - rendono allo stesso tempo conto della necessità e dell'urgenza di un intervento che abbia il sia pur minimo effetto defatigante della giustizia togata.

In tale contesto si ritiene utile consentire per legge la devoluzione di buona parte di quelle stesse materie che la legge 21 novembre 1991, n. 374, devolveva alla competenza dell'istituendo giudice di pace, ad un arbitro privato, nel tentativo di sottrarle alla ingolfata competenza dell'Autorità giudiziaria.

È ovvio che l'effetto defatigante si ottiene introducendo l'obbligatorietà dell'arbitrato contemplato dalla presente legge. La Corte costituzionale, con sentenza ormai lontana nel tempo (n. 127 del 14 luglio 1977), ha stabilito l'illegittimità di meccanismi che, nel disciplinare arbitrati fondati sulla legge, non prevedano altresì la facoltà delle parti di adire in alternativa la giustizia dello Stato. Le motivazioni di tale sentenza non appaiono tuttavia decisive. La difesa garantita dall'articolo 24 della Costituzione non sembra, nella prospettiva del presente disegno di legge, violata; la precostituzione del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione è garantita dal procedimento obiettivo di costituzione dell'arbitro; la norma che vieta la costituzione di giudici speciali (articolo 102 della Costituzione) ha

ben precise radici storiche e sociali e mal si attaglia alle piccole controversie di natura patrimoniale non concernenti questioni di *status* o di diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino.

Peraltro, la celerità del procedimento privato, la possibilità di munirsi di un titolo esecutivo che l'arbitrato rituale offre alla parte vittoriosa, la previsione di costi contenuti e di rigidi meccanismi di controllo sui profili deontologici del fenomeno, nonché la spinta forse decisiva che ne deriverà per lo sviluppo complessivo dell'istituto arbitrale nel nostro sistema giuridico - con i relativi incentivi che da tutto ciò potranno conseguire per il movimento professionale forense nel suo complesso -, lasciano pensare che i cittadini ed i professionisti del foro opteranno, con sempre maggiore frequenza, per la soluzione arbitrale. Tale soluzione, invero, pare offrire le massime garanzie all'urgenza di giustizia che viene dalla nostra società. Ciò anche in considerazione dell'elevato grado di professionalità che l'arbitro può offrire a confronto del giudice di pace, selezionato secondo criteri che non sempre garantiscono la sua dimestichezza con i problemi dell'amministrazione della giustizia.

Le materie per le quali si prevede la soluzione arbitrale sono tra quelle che più contribuiscono, per l'elevato tasso di litigiosità che scatenano, all'ingolfamento della giustizia togata (si può far riferimento a dati altamente significativi). Pertanto, anche un intervento che determini una sottrazione soltanto parziale di cause al giudice dello Stato, nei settori indicati, è destinato a risolversi in un evidente beneficio. Senza contare che spesso, in materia di danni da circolazione di veicoli, le compagnie assicurative tendono a speculare sulla durata e sulle farragini dei processi, tenendo accese,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a loro esclusivo beneficio, liti che ben potrebbero essere risolte sul piano stragiudiziale. La previsione di un meccanismo di accertamento rapido, snello ed incisivo, oltre che certamente più costoso di un processo ordinario per la parte soccombente, indurrà senza meno le compagnie assicurative - e, con esse, chiunque resista temerariamente alle altrui legittime pretese - ad addivenire a bonari componimenti delle liti, determinando un effetto positivo sul complessivo tasso di litigiosità.

L'obiettivo di maggior richiamo è senz'altro rappresentato dalla spinta decisiva che la normativa in oggetto, provocando la formazione di una consistente esperienza del fenomeno, può offrire alla generale diffusione ed allo sviluppo dell'istituto arbitrale nel nostro sistema giuridico, secondo precisi canoni deontologici ed a costi sempre più accessibili ai cittadini. Ciò potrebbe rappresentare davvero una svolta decisiva per risolvere molti problemi della giustizia civile, in larghissima parte relativi alle situazioni patrimoniali e, comunque, nell'ambito di tutte le materie rimesse alla disponibilità ed alla autonomia dei privati.

Da un punto di vista economico, inoltre, la soluzione presenta notevoli vantaggi per i cittadini. Tali vantaggi sono legati soprattutto alla celerità del procedimento. Benefici ancor più evidenti ne trarrebbe il bilancio dello Stato. Se soltanto si ha riguardo, da un canto, all'incremento dell'organico del personale amministrativo di oltre seimila unità che, al momento, la organizzazione degli uffici del giudice di pace esige; al reperimento ed adeguamento delle strutture che l'entrata in vigore di quella normativa imporrebbe ed al risparmio sui compensi ai giudici stessi; e, a fronte di ciò, al movimento di ricchezza provocato da un procedimento che rimane tutto sul piano privato (con le ovvie conseguenze sul piano della produzione di reddito e, quindi, delle entrate fiscali), senza che ciò importi il venir meno delle entrate rappresentate dalla sottoposizione degli atti ad imposta di registro ed a bollo (alla scelta della ritualità del procedimento, invero, consegue anche l'assoggettamento di esso all'imposizione

propria dell'attività giudiziale), si coglie immediatamente l'enorme beneficio della soluzione prospettata per i conti pubblici. Sempre in vista di un beneficio di più largo spettro.

Insomma, in tempi brevi, con costi contenuti (nulli per l'erario) e sempre sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria (controllo che si esplica in fase di omologazione e nell'eventuale fase d'impugnazione), i cittadini potrebbero ottenere una pronuncia suscettibile di acquisire l'efficacia del provvedimento giurisdizionale.

Non s'ignora che le implicazioni più delicate di una scelta siffatta sono quelle che sorgono sul piano deontologico e del costume. Peraltro, si confida che la rigida disciplina apprestata in tema di astensione e ricsuzione dell'arbitro, il controllo disciplinare devoluto ai Consigli dell'ordine, nonchè le sanzioni che si prevedono per tutti i casi in cui l'arbitro violi le regole di convenienza ed opportunità professionale, costituiscano adeguate garanzie e possano funzionare come efficace deterrente, concorrendo anche a determinare un miglioramento, sul piano del costume, della nostra classe forense.

L'articolo 1 contempla un elenco di materie riproducendo, in larga misura, le competenze che la legge n. 374 del 1991 attualmente devolve al giudice di pace. Rimangono escluse le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con il limite previsto, le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di dubbia e, comunque, inopportuna arbitrabilità, nonchè le controversie relative alla circolazione di veicoli o di natanti da cui derivino danni alla persona, vertendosi in situazioni soggettive certamente sottratte alla disponibilità dei privati.

La stessa norma si preoccupa di salvaguardare il diritto delle parti di adire la giustizia ordinaria e qualifica l'arbitrato come rituale d'equità. Sui vantaggi della ritualità già s'è fatto cenno; quanto al potere degli arbitri di giudicare secondo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

equità in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, va osservato che ciò consente di conferire snellezza ed incisività alla procedura, al fine di perseguire al meglio il contemperamento dei contrapposti interessi, facilitando gli oneri probatori a carico delle parti, nel rispetto dei principi fondamentali.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un albo di arbitri la cui formazione, tenuta e custodia sono a cura e sotto il controllo dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori. La responsabilizzazione dei Consigli dell'ordine pare opportuna proprio in relazione alla viva esigenza di istituire un controllo sul corretto svolgimento della procedura dal momento della nomina a quello del giudizio. Tale funzione può essere svolta al meglio dall'organo competente per legge all'irrogazione delle sanzioni a carico degli iscritti che si rendano autori di condotte repressibili proprio sotto il profilo deontologico.

L'articolo 3 disciplina la fase introduttiva del procedimento e, in particolare, la fase della nomina dell'arbitro. Il meccanismo fisiologico prevede che le parti si accordino sul nome di un professionista di comune fiducia. Per il caso di mancato accordo tra le parti la competenza a provvedere alla nomina è devoluta al Consiglio dell'ordine presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio giudiziario competente a conoscere la controversia sulla base delle norme e dei principi sulla competenza territoriale contenuti nel codice di procedura civile. A mò di esempio: il Consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario è situato l'immobile, quanto alle controversie in materia condominiale, o quello del luogo in cui si è patito il danno, quanto alle controversie in materia di responsabilità civile.

La formulazione della norma tende a sottrarre qualsiasi discrezionalità al Consiglio dell'ordine competente, nel timore che, all'atto della nomina, esso possa subire condizionamenti o che si possano creare conflitti d'interessi. In ogni caso, la nomina dell'arbitro si perfeziona soltanto con l'accettazione scritta.

La sostituzione dell'arbitro nominato, in tutti i possibili casi di sopravvenuta mancanza di esso, compresa l'ipotesi della rinuncia per giustificato motivo, segue la disciplina generale dell'articolo 811 del codice di procedura civile, con i necessari adattamenti imposti dalla natura legale dell'arbitrato.

L'articolo 4 stabilisce la sede dell'arbitrato e la collocazione della segreteria di esso. La questione della sede è direttamente connessa a quella della competenza territoriale. Resta chiarito che le parti, d'accordo, possono derogare ai criteri con i quali il codice di rito disciplina l'individuazione del foro competente. Quando tuttavia le parti non raggiungano l'accordo sulla persona da nominare, il ricorso al presidente del Consiglio dell'ordine dovrà essere proposto seguendo le regole generali sulla competenza descritte in relazione al precedente articolo 3.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano i casi di astensione e ricusazione dell'arbitro, nonché la sua responsabilità civile nei confronti delle parti. La questione, come già ripetutamente segnalato, è tra le più delicate, involgendo, oltre che i profili giuridici, quelli deontologici ed etici del fenomeno. I casi di astensione ed eventuale ricusazione contemplati richiamano esplicitamente l'ampia formulazione dell'articolo 51 del codice di procedura civile con l'accortezza di contemplare esplicitamente, con formulazione volutamente ampia, l'ipotesi - ed il rischio è fortemente avvertito - in cui l'arbitro sia o sia stato nel passato in rapporti professionali con una o anche con tutte le parti in lite.

La competenza a valutare sulla sussistenza del motivo di ricusazione è devoluta al Consiglio dell'ordine, proprio in considerazione della competenza del medesimo, a termini di legge, ad irrogare le sanzioni disciplinari, che debbono accompagnarsi all'accertamento della violazione dell'obbligo di astenersi da parte del professionista-arbitro.

Nel caso di dannosa mancata astensione, come in tutti gli altri casi di inadempimento al mandato ricevuto - tale si ritiene, con

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la dottrina dominante, la qualificazione giuridica del rapporto parti/arbitro - scattano i normali meccanismi di responsabilità contrattuale previsti dal nostro ordinamento. A questo proposito si è ritenuto opportuno prevedere l'obbligo a carico dei professionisti iscritti all'albo degli arbitri di stipulare polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, che costituisce condizione necessaria per l'iscrizione all'albo medesimo. La previsione è volta ad apprestare le massime garanzie per i cittadini, contro tutti i rischi di danni legati all'illegittimo svolgimento del procedimento arbitrale.

Il capo III, articoli da 7 a 11, disciplina lo svolgimento del processo arbitrale. Le previsioni dettate per l'atto introduttivo del giudizio e le difese dei convenuti sono volte a favorire l'enunciazione precisa delle domande e delle questioni sin dal momento dell'introduzione del procedimento, onde consentire all'arbitro di avere immediatamente chiaro il quadro della lite. La natura equitativa del procedimento non si coniuga, peraltro, con l'esigenza di imporre decadenze, escluse ovviamente quelle relative all'attività dell'arbitro comportanti conseguenze sul piano della sua responsabilità, e quelle relative alla proposizione delle difese e domande dei convenuti. Queste ultime, invero, sono strettamente legate alla questione della nomina; ne consegue che il termine di trenta giorni, come pure quello di quindici giorni per la nomina d'accordo fra le parti, sono perentori nel senso che il loro inutile decorso abilita la parte che ne abbia interesse a sollevare la questione della nomina innanzi al Consiglio dell'ordine competente. Si che la formulazione delle norme sui requisiti degli atti e sui termini non è esplicita in ordine alle decadenze, ritenendosi opportuno rimettere alla discrezione dell'arbitro la remissione in termini di chi non abbia rispettato i limiti temporali imposti. Ciò, peraltro, l'arbitro può fare fino al deposito del suo programma (articolo 9), con il quale ha cura di stabilire una volta per tutte i ritmi che intende imprimere al processo ed

anche le preclusioni a carico delle parti che tali ritmi devono rispettare.

L'articolo 3, nel disciplinare i meccanismi di nomina, prende anche in considerazione l'ipotesi che il convenuto o i convenuti non rispondano alla domanda di arbitrato. In questo caso si rende necessario, al fine di non vanificare l'intera disciplina e di scoraggiare fenomeni di boicottaggio, prevedere la possibilità di un arbitrato con parti contumaci. In questa ipotesi è necessario far riferimento alla disciplina dell'istituto contenuta nel codice di rito.

Il Capo IV, articoli 12 e 13, disciplinano i mezzi di impugnazione del lodo.

L'articolo 12 prevede, tra l'altro, anche la spiegazione del meccanismo di impugnazione dei lodi parziali.

L'articolo 13, invece, pur richiamando l'articolo 828 del codice di procedura civile e mutuando una serie di cause di nullità del lodo dal dettato dell'articolo 829 del codice di procedura civile, ha necessitato di numerosi adattamenti legati alla natura legale ed equitativa dell'istituto. Sono così scomparsi i riferimenti al compromesso (validità di esso e limiti alle competenze ivi previste), nonché la previsione della nullità per violazione di legge incompatibile con il giudizio di equità.

Il Capo V, articoli da 14 a 16, disciplinano, da un canto, i costi dell'arbitrato che le parti dovranno sopportare stabilendo di ragguagliare l'attività di arbitro all'attività stragiudiziale degli avvocati e rinviando alle tariffe previste dalla legge ai minimi tabellari. Detti costi saranno, dunque, molto contenuti, nel tentativo di rendere l'arbitrato non soltanto e non più una forma di giustizia privilegiata, ma un procedimento alla portata di tutti i cittadini. A questo proposito si è anche ritenuto di richiamare esplicitamente le legge sul gratuito patrocinio nei procedimenti diversi da quelli di lavoro. Tale disciplina prevedeva la istituzione presso i vari uffici giudiziari di apposite Commissioni per valutare l'ammissione dei meno abbienti al patrocinio gratuito, sulla base del reddito e di un primo *fumus* di fondatezza della pretesa. Si è ritenuto di affidare questo compito alla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commissione istituita presso la Corte d'appello, cui la legge riserva, oltre all'esame delle richieste per le materie di propria competenza, la valutazione in ordine all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le questioni da sollevare innanzi a giurisdizioni diverse da quella ordinaria. In questo caso, peraltro, la nomina dei difensori e quella dell'arbitro sono devolute alla medesima Commissione, che sceglierà tra i professionisti iscritti alle proprie liste.

Infine, l'articolo 16 è norma transitoria e di rinvio là dove richiama, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Quest'ultima disposizione si mostra necessaria, una volta che si opti per la ritualità

dell'arbitrato in discorso. Invero gli articoli 806 e seguenti recano i principi generali dell'istituto arbitrale previsto dal nostro legislatore. Dal che si trae che un arbitrato rituale o si richiama a quei principi o non è tale.

Peraltro, le peculiarità della figura introdotta dal presente disegno di legge inducono ad attribuire molto peso all'inciso «in quanto compatibili» contenuto nell'articolo 16 e riferito alle disposizioni contenute nel codice di rito. L'interprete, dunque, nell'applicare la disciplina richiamata, dovrà meditare a fondo sulle cennate peculiarità, pur nella consapevolezza che l'arbitrato previsto dal nostro ordinamento non si può che conformare ai principi generali contenuti nel codice di procedura civile.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I**DISPOSIZIONI PRELIMINARI****Art. 1.***(Materie arbitrabili)***1. Le controversie relative a:**

a) beni mobili che non eccedano per valore i cinque milioni di lire;

b) risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè non si tratti di danni alla persona e il valore della lite non superi i trenta milioni di lire;

c) apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento di alberi o di siepi;

d) misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

e) rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni, che superino la normale tollerabilità;

sono devolute ad un arbitro privato.

2. Gli arbitrati previsti dalla presente legge sono rituali e gli arbitri giudicano secondo equità, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 2.*(Albo degli arbitri)*

1. Presso ciascun Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori legali è istituito un albo di arbitri cui possono accedere gli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avvocati e i procuratori legali esercenti la professione nella circoscrizione della locale Corte d'appello, che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori cura la tenuta e il controllo dell'albo degli arbitri.

3. Il Consiglio dell'ordine ha facoltà di deliberare una quota annuale d'iscrizione all'albo degli arbitri, nella misura massima della metà del contributo annuale richiesto per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali.

CAPO II

NOMINA, SOSTITUZIONE, RICUSAZIONE
E RESPONSABILITÀ DELL'ARBITRO

Art. 3.

*(Introduzione del giudizio.
Nomina e sostituzione dell'arbitro)*

1. La parte che intenda definire una controversia in ordine ad una delle materie di cui all'articolo 1, rende noto all'altra parte o alle altre parti, con ogni mezzo idoneo a comprovare la data di spedizione e l'avvenuta ricezione dell'atto introduttivo, la propria intenzione di adire l'arbitro privato, invitando formalmente la controparte a convenire la nomina di un professionista di comune fiducia, da scegliere tra quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 2. Per nominare l'arbitro è concesso alle parti un termine di quindici giorni dalla data in cui la parte attrice riceve l'atto di difesa del convenuto. Se il processo è con più di due parti detto termine inizia a decorrere dalla data in cui l'attore riceve l'ultima memoria difensiva dalle parti convenute.

2. Se le parti destinatarie di una domanda di arbitrato non comunicano all'attore, nel termine di cui all'articolo 8, le proprie difese e domande, l'attore può attivare immediatamente la procedura per la nomina dell'arbitro ai sensi del comma 3.

L'arbitro nominato procede dichiarando la contumacia del convenuto.

3. In difetto di accordo sulla nomina dell'arbitro nel termine di cui al comma 1, nonchè nell'ipotesi di mancata risposta all'atto introduttivo di cui al comma 2, la parte interessata può ricorrere al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, il quale provvede alla nomina medesima estraendo a sorte il nominativo dell'arbitro sempre tra gli avvocati e procuratori iscritti all'albo degli arbitri di cui al precedente articolo 2. L'estrazione ha luogo nel corso delle sedute settimanali del Consiglio, che dà atto delle nomine così effettuate nel verbale della seduta.

4. Competente per la nomina è il presidente del Consiglio dell'ordine presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio giudiziario che sarebbe competente a conoscere la controversia ai sensi delle disposizioni sulla competenza previste dal codice di procedura civile.

5. La nomina si perfeziona con l'accettazione da parte dell'arbitro data per iscritto alle parti o al Consiglio dell'ordine di cui al comma 4.

6. Qualora per qualsiasi causa, nel corso dello svolgimento del giudizio arbitrale, venga a mancare l'arbitro, si procede alla sua sostituzione secondo le disposizioni del presente articolo. L'arbitro può essere altresì sostituito quando ricorra la circostanza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 813 del codice di procedura civile.

7. Dopo che abbia accettato la nomina, l'arbitro può rinunciare soltanto per giustificato motivo dandone comunicazione a chi lo ha nominato. L'arbitro che rinuncia viene sostituito a norma del comma 6 e non può pretendere compenso per l'opera svolta.

Art. 4.

(Sede e segreteria dell'arbitrato)

1. L'arbitrato ha sede nello studio del professionista designato arbitro. Presso lo stesso studio dell'arbitro ha sede la segrete-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria dell'arbitrato, ed ivi sono effettuati tutti i depositi di istanze, atti e documenti. L'arbitro ha cura di custodire il fascicolo dell'arbitrato ed è responsabile di esso. Una volta emesso il lodo, l'arbitro rimette ai difensori i rispettivi fascicoli di parte. La parte che intende procedere all'omologazione del lodo ritira il fascicolo d'ufficio esonerando l'arbitro da ogni responsabilità in ordine alla tenuta dello stesso. L'arbitro è tenuto a conservare un originale del lodo per i cinque anni successivi all'emanazione di esso.

Art. 5.

(Astensione e ricusazione dell'arbitro)

1. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi quando ricorrano le circostanze indicate dall'articolo 51 del codice di procedura civile. È fatto altresì obbligo all'arbitro di astenersi qualora sia o sia stato procuratore, avvocato o consulente di una o più parti in lite ovvero quando ricorrano altre gravi ragioni di convenienza.

2. Ciascuna delle parti può ricusare l'arbitro qualora ricorrano le ipotesi per le quali sia fatto obbligo a questi di astenersi.

3. La ricusazione è proposta dandone comunicazione al presidente del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 3 ed all'arbitro ricusato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

4. È motivo di ricusazione anche la sopravvenienza di una delle circostanze di cui ai commi 1 e 2. In questa ipotesi il termine di dieci giorni decorre dalla data della sopravvenienza della causa di ricusazione ovvero della sopravvenuta conoscenza di essa.

5. Sulla ricusazione e sulla sostituzione dell'arbitro ricusato decide il Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 3. Quest'ultimo è altresì competente ad irrogare eventuali sanzioni disciplinari qualora l'arbitro non abbia rispettato l'obbligo di astenersi. Nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione dall'albo professionale.

Art. 6.

(Responsabilità dell'arbitro)

1. L'arbitro è civilmente responsabile nei confronti delle parti per ogni inadempimento al mandato ricevuto. È fatto obbligo ai professionisti iscritti nell'albo degli arbitri di cui all'articolo 2 di stipulare polizza assicurativa contro i rischi professionali. Al momento di deliberare l'iscrizione all'albo degli arbitri, il Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 3 verifica l'adempimento di tale obbligo. In mancanza, non può farsi luogo all'iscrizione.

CAPO III

IL PROCEDIMENTO

Art. 7.

(Domanda d'arbitrato)

1. La domanda d'arbitrato di cui all'articolo 3 deve contenere:

a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza o della sede delle parti;

b) l'esposizione dei fatti e la precisa formulazione dei quesiti, delle domande e delle questioni su cui si chiede il giudizio dell'arbitro;

c) l'invito a nominare un arbitro di comune fiducia;

d) la sottoscrizione di chi la propone.

Art. 8.

*(Difese e domande dei convenuti.
Contumacia)*

1. Ogni parte alla quale è inviato l'atto introduttivo può, nel termine dei trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto stesso, comunicare alla parte attrice le sue deduzioni, con gli stessi mezzi previsti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'articolo 3 per la comunicazione della domanda di arbitrato, e proporre con precisione le proprie domande ed i propri quesiti. La parte convenuta che non comunichi alla parte attrice le sue difese nei termini indicati, può essere dichiarata contumace una volta che l'arbitro sia stato nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3.

Art. 9.

(Programma arbitrale)

1. L'arbitro, nel termine di quindici giorni dalla nomina, comunica alle parti il programma con il quale intende procedere. In tale programma egli dispone le necessarie udienze di trattazione e le date di esse.

Art. 10.

(Competenza)

1. La parte che non eccepisce nel corso del giudizio arbitrale che le conclusioni formulate dall'altra o dalle altre parti esorbitano le competenze di cui all'articolo 1, non può, per questo motivo, impugnare per nullità il lodo.

Art. 11.

(Il lodo)

1. Il lodo è pronunciato nel termine di novanta giorni dalla data dell'accettazione della nomina da parte dell'arbitro, salvo proroga concessa dalle parti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 820 del codice di procedura civile in tema di proroga nonchè di interruzione o sospensione dei termini. Nel caso di morte di una delle parti il termine di trenta giorni di cui all'articolo 820 del codice di procedura civile è raddoppiato.

CAPO IV

IMPUGNAZIONE DEL LODO

Art. 12.

(Mezzi d'impugnazione)

1. Il lodo è soggetto soltanto alle impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

2. I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

3. Il lodo che decida parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile. Il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

4. Alle impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 831 del codice di procedura civile.

Art. 13.

(Impugnazione per nullità)

1. Il lodo può essere impugnato per nullità nelle forme e nei modi di cui all'articolo 828 del codice di procedura civile.

2. L'impugnazione per nullità è ammessa nei seguenti casi:

a) se l'arbitro non è stato nominato nelle forme e nei modi di cui alle disposizioni del capo I, purchè la nullità sia stata dedotta nel corso del giudizio arbitrale;

b) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile;

c) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato all'articolo 11, salvo il disposto dell'articolo 821 del codice di procedura civile;

d) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) se il dispositivo contiene dichiarazioni contraddittorie o la motivazione si appalesa illogica o contraddittoria.

3. L'articolo 829 del codice di procedura civile si applica in quanto compatibile con la particolare natura dell'arbitrato previsto dalla presente legge.

CAPO V

COSTI, TARIFFE E GRATUITO
PATROCINIO

Art. 14.

(Competenze ed onorari dell'arbitro e dei suoi eventuali ausiliari. Disposizioni transitorie e rinvio)

1. L'attività svolta dall'arbitro è remunerata ai minimi delle tariffe professionali previste per l'attività stragiudiziale. Analogo criterio vale per il compenso di consulenti tecnici e ausiliari dell'arbitro per i quali, in mancanza di tariffe legali, si fa ricorso agli usi.

2. Il pagamento delle competenze e degli onorari dell'arbitro deve essere effettuato dalla parte soccombente secondo il dispositivo in ordine alle spese, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del lodo. Decorso inutilmente detto termine, l'arbitro può esperire procedimento monitorio per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

3. Nel caso di compensazione delle spese, le parti sono obbligate in solido al pagamento delle competenze e degli onorari dell'arbitro.

4. Al compenso secondo i minimi, l'arbitro può aggiungere il rimborso delle spese sostenute e comprovate.

Art. 15.

(Gratis patrocínio)

1. Al giudizio arbitrale previsto dalla presente legge si applicano, in quanto

compatibili, le norme sul gratuito patrocinio di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

2. Competente a provvedere sulle domande di ammissione al gratuito patrocinio ai fini della presente legge è la Commissione istituita presso la Corte d'appello ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto n. 3282 del 1923. L'ammissione al gratuito patrocinio, salvo il disposto del richiamato regio decreto n. 3282 del 1923, comporta anche l'anticipazione da parte dello Stato delle competenze e dell'onorario dell'arbitro.

3. La Commissione di cui al comma 2 procede altresì alla nomina dei difensori indicandoli, in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge, tra i professionisti iscritti alle proprie liste.

Art. 16.

(Rinvio e disposizione transitoria)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

